

TI_GERICHTE 52.2005.155 vom 14. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.155

FR: TI_GERICHTE 52.2005.155 du 14 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2005.155 del 14 giugno 2005

Regeste

sanzione pecuniaria destinata a sanare abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile

Erwägungen

E. 43

PAmM); che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmM), poiché la decisione impugnata è stata notificata all'insorgente per via consolare dopo il 18 aprile 2005; che l'impugnativa, apparentemente rivolta contro una decisione incidentale, meramente ordinatoria del procedimento, va in realtà intesa come un atto mediante il quale l'insorgente, del tutto sprovvista di conoscenze giuridiche, contesta in sostanza le decisioni con cui l'autorità accetta - contro pagamento di una modica sanzione pecuniaria - il palese abuso edilizio posto in essere dalla resistente; che, in quest'ottica, il "reclamo" 15 gennaio 2005, inoltrato da RI 1 al Consiglio di Stato, non andava configurato come una semplice istanza d'intervento contro l'operato del municipio di CO 3, ma come una formale contestazione delle decisioni prese, senza coinvolgere l'insorgente, per sanare l'abuso edilizio; che il "reclamo" andava quindi trattato come un ricorso, volto in primo luogo a contestare - per violazione del diritto di essere sentito - il decreto, nemmeno notificato all'insorgente, con il quale il Servizio dei ricorsi, stralciando dai ruoli l'impugnativa inoltrata dalla resistente CO 1 contro l'ordine di ripristino impartito dal municipio, aveva in sostanza accettato il fatto compiuto e definitivamente precluso all'insorgente la possibilità di salvaguardare i suoi interessi; che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata, siccome atta a pregiudicare irrimediabilmente le possibilità di difesa dell'insorgente; che gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato, affinché evada il reclamo 15 gennaio 2005 inoltratogli da RI 1, trattandolo come un'impugnativa rivolta contro il decreto 22 ottobre 2004 con cui il Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli l'impugnativa inoltratagli da CO 1 contro l'ordine di ripristino 3 marzo 2001; che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato (n. 1331) è annullata. 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché proceda come al penultimo considerando; 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Intimazione a: patr. da: ; ; ; . terzi implicati 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.